CAMERA DEI DEPUTATI N. 3671

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

Presentato il 12 aprile 1986

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha imposto l'obbligo del preconfezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, in conformità delle disposizioni in materia di etichettatura contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Con l'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, il termine per l'inizio dell'efficacia della nuova disciplina è stato fissato al 1° aprile 1986.

Tuttavia, numerosi operatori non hanno potuto adeguarsi alle nuove disposizioni, giacché è risultato eccessivamente gravoso, specie per i prodotti di dimen-

sioni artigianali, il rispetto dell'obbligo di indicare sulle confezioni la quantità netta di prodotti soggetti, come è noto, a notevoli perdite di volume o massa e per i quali, quindi, si deve consentire la vendita a peso, come del resto già previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982.

Al fine di evitare i gravi danni economici determinati dalle predette difficoltà si è quindi ravvisata l'urgente necessità di consentire - con l'articolo 1 del presente decreto - un differimento di due mesi del termine per l'applicazione della nuova disciplina, meglio precisando tuttavia - con l'articolo 2 del decreto - le denominazioni merceologiche dei formaggi freschi a pasta filata e prevedendo inoltre, in riferimento alle indicazioni previste dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982, gli adattamenti resi necessari dalla particolare natura del prodotto di che trattasi.

ALLEGATO

Legge 18 giugno 1985, n. 321 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2 luglio 1985).

Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

ARTICOLO UNICO.

La vendita dei formaggi freschi a pasta filata quali la mozzarella, il fiordilatte ed altri analoghi è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Testo vigente dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, recante: « **Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/84 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare** » (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1982, con avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983).

« ART. 16. — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge ».

Legge 8 agosto 1985, n. 430 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985).

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo.

ARTICOLO 4.

1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1° aprile 1986.

2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 85 del 12 aprile 1986.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 1° aprile 1986 fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, è differito al 1° giugno 1986.

2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la provatura, la provola, la scamorza ed analoghi, è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) denominazione di vendita;

b) elenco degli ingredienti;

c) termine minimo di conservazione;

d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";

e) luogo di origine o di provenienza;

f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento;

g) condizioni opportune di conservazione ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI